

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

LEGGE DI STABILITA' 2015

Legge 190 DEL 23 DICEMBRE 2014

Publicata in GU n. 300 del 29-12-2014
supplemento ordinario nr. 99

Art. 1 commi dal 54 al 89

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Chi puo' accedere

**Persone fisiche esercenti attivita' di impresa e/o
arti e professioni**

Non possono accedere al regime forfettario le società

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Condizioni da verificarsi nell'esercizio precedente per accedere al regime

- Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli riportati nell'allegato 4 differenziati per codice attività «ATECO» da 15 a 40 mila euro
- Valore beni strumentali al lordo degli ammortamenti non superiore ad euro 20.000 alla chiusura dell'esercizio
- Non aver corrisposto somme superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio ex art. 70 dlgs. 276/2003, per lavoro dipendente e/o assimilato, per collaborazioni co.co.co. e co.co.pro ex art. 50 co.1 lett. c e c-bis Tuir ed art. 61 dlgs. 276/2003, per utili da associazione in partecipazione ex art. 53 co. 2 Tuir e per prestazioni di lavoro ex. art. 60 Tuir

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Condizioni da verificarsi nell'esercizio precedente per accedere al regime

- **Prevalenza del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo** rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente ex art. 49 e 50 Tuir . Tale requisito di prevalenza è irrilevante se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la sommatoria dei redditi (impresa/autonomo e dipendente) è inferiore ad euro 20.000

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Individuazione limite dei ricavi e compensi

- Non rilevano i ricavi e/o compensi da adeguamento agli studi di settore e/o parametri
- Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici "ATECO" si prende a riferimento il limite dei ricavi più alto relativi alle diverse attività esercitate

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Individuazione limite dei ricavi e compensi

Gruppo di settore	Codici Attività ATECO 2007	Valore soglia ricavi/compensi	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10 - 11	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	Da 47.82 a 47.89	20.000	54%
Costruzioni ed attività immobiliari	41 - 42 - 43 - 68	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	55 - 56	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi assicurativi e finanziari	64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88	15.000	78%
Altre attività economiche	Codici non richiamati sopra	20.000	67%

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Individuazione costo beni strumentali

- Per i beni in locazione finanziaria rileva il costo del concedente
- Per i beni in locazione, noleggio e comodato si assume il valore normale ex art. 9 Tuir
- I beni utilizzati promiscuamente rilevano nella misura del 50%
- Non rilevano i beni di costo unitario non superiore a 516,46
- Non rilevano i beni immobili utilizzati a qualsiasi titolo detenuti

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Non possono accedere al nuovo regime

- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA e/o regimi forfettari di determinazione del reddito
- I soggetti che effettuato in via esclusiva o prevalente la cessione di fabbricati o porzioni di essi , di terreni edificabili di cui all'art.10 comma 1 nr. 8 Tuir , o di mezzi di trasporto nuovi
- I soggetti che partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir o a società a responsabilità limitata in trasparenza ex art. 116 Tuir
- I soggetti non residenti ad eccezione dei soggetti UE o residenti in uno stato aderente al SEE che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% dei redditi complessivi

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Vantaggi ai fini IVA

- Non applicazione della rivalsa IVA
- Esonero dal versamento dell'iva
- Esonero di tutti gli altri adempimenti IVA **ad eccezione** dell'obbligo di:
 - ∅ numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e bollette doganali,
 - ∅ **certificazione dei corrispettivi** e conservazione dei relativi documenti
- Esonero dal comunicazione Cli/For e Black list

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Svantaggi ai fini IVA

- Indetraibilità dell'iva sulle operazioni passive
- Versamento dell'iva sugli acquisti intracomunitari e sulle prestazioni di servizi ricevuti da non residenti

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Adempimenti IVA da assolvere

Relativamente alle seguenti operazioni:

- Cessioni di beni intracomunitari
- Acquisti di beni intracomunitari
- Prestazioni di servizi ricevute da NON residenti o resi ai medesimi
- Importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate

si applicano le ordinarie norme del DPR 633/72 e del DL. 331/93

I soggetti in regime forfettario emettono la fattura, la integrano e versano l'imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Vantaggi ai fini delle Imposte sui redditi

- Applicazione del regime per cassa
- Determinazione forfettaria del reddito imponibile applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività di cui all'allegato 4 diversificato per codice attività "ATECO"
- Applicazione al reddito imponibile determinato forfettariamente dell'imposta del 15% sostitutiva dell'irpef, relative addizionali e dell'irap
- Deduzione dal reddito forfettario dei contributi previdenziali
- Esonero dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto
- Esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Ulteriori Vantaggi ai fini delle Imposte sui redditi per l'avvio di nuove attività

Per il periodo d'imposta in cui avviene l'inizio dell'attività e per i due successivi il reddito determinato forfettariamente **e' ridotto di un terzo**

condizioni

- ∅ Il contribuente nei 3 anni precedenti l'inizio attività non abbia esercitato altra attività professionale e/o d'impresa anche in forma associata o familiare
- ∅ L'attività esercitata non costituisca una mera prosecuzione di altra attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo escluso il caso del praticantato obbligatorio
- ∅ Qualora venga proseguita un'attività esercitata in precedenza da altro soggetto l'ammontare dei ricavi e/o compensi del periodo precedente non sia superiore ai limiti di accesso al regime

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Svantaggi ai fini delle Imposte sui redditi

- Determinazione forfettaria del reddito per quelle attività con un' elevata incidenza dei costi
- Limiti ricavi e/o compensi troppo bassi (es. professionisti 15 mila)
- Aliquota sostitutiva eccessivamente alta rispetto al precedente regime dei minimi
- Perdita delle detrazioni e degli oneri deducibili in mancanza di altri redditi
- Non applicazione in presenza di redditi di lavoro dipendente prevalenti
- Rilevanza del reddito forfettario ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia (non rileva invece ai fini delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR – detrazioni per redditi da lavoro dipendente, pensioni ecc)

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Vantaggi ai fini previdenziali

- Non si applica, su opzione, il limite minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali (artigiani e/o commercianti)
- L' opzione dovrà effettuarsi in via telematica mediante apposita dichiarazione da rendere all'inps al momento dell'inizio dell'attività ovvero per i soggetti già in attività entro il 28 febbraio di ciascun anno

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Opzione /Revoca / Fuoriuscita

- Le persone fisiche che iniziano una nuova attività comunicano l'opzione nella dichiarazione di inizio attività dichiarando la sussistenza dei requisiti
- Trattandosi di un regime naturale anche i soggetti in attività possono applicarlo in presenza delle condizioni per l'accesso nell'esercizio precedente
- E' possibile in ogni caso optare per i regimi ordinari (semplificato/ordinario). In tal caso l'opzione, comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta, rimane valida e vincolante per un triennio

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Opzione /Revoca / Fuoriuscita

- Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno:
 - ∅ una o piu' condizioni di accesso
 - ∅ e/o si verifica una situazione che non consente l'applicazione del regime

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Coesistenza con precedenti regimi agevolativi/forfettari

- I soggetti che nel periodo d'imposta 2014 si avvalgono del regime delle nuove attività produttive (L. 388/2000 art. 13) e/o del regime dei minimi (dl. 98/2011 art. 27 co. 1-2-3), in possesso dei nuovi requisiti, applicano il regime forfettario dal 2015 salvo opzione per i regimi ordinari
- I soggetti di cui sopra possono godere dell'abbattimento di un terzo del reddito forfettario in caso di passaggio al nuovo regime, ma solo per i periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato (trattasi di attività iniziate nel 2013 e/o 2014)
- I soggetti che nel periodo d'imposta 2014 si avvalgono del regime dei minimi (dl. 98/2011 art. 27 co. 1-2) possono continuare ad avvalersene sino al completamento del quinquennio agevolato e comunque sino al raggiungimento del 35°mo anno di età

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Passaggio dal regime ordinario a quello forfettario – adempimenti IVA

- Rettifica della detrazione iva ex art. 19-bis2 Dpr 633/72 da operarsi nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in regime ordinario
- Idem nel caso di passaggio dal forfettario al regime normale – analoga rettifica da effettuarsi nella dichiarazione iva del primo anno di applicazione delle regole ordinarie
- Nell'ultima liquidazione ordinaria computare anche l'imposta relativa ad operazione per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilità ex art. 6 Dpr. 633/72 ed ex art. 32-bis Dl. 83/2012 (regime iva per cassa)
- Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta afferente operazioni effettuate in vigenza del regime iva per cassa e i cui corrispettivi non siano stati ancora pagati
- L'eccedenza detraibile che emerge dall'ultima dichiarazione iva si puo' chiedere a rimborso ovvero compensarsi in F24

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Passaggio dal regime ordinario a quello forfettario – adempimenti reddituali

- I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'ultimo periodo in regime ordinario (idem per l'irap)
- Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta in regime ordinario possono essere scomutate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente secondo le ordinarie norme del TUIR

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Passaggio dal regime forfettario a quello ordinario – adempimenti reddituali

- I ricavi e i compensi già tassati in regime forfettario al fine di evitare duplicazione di imposizione, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi
- I ricavi e compensi, anche se di competenza dei periodi d'imposta nei quali il reddito è stato determinato forfettariamente, che non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti del regime forfettario (incasso)
- Nel caso di passaggio da regime forfettario ad altro regime le spese sostenute nel regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi
- Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfettario, di beni strumentali acquistati in esercizi precedenti a quello di entrata nel regime forfettario, ai fini del calcolo della minus/plus si assume quale costo fiscale il valore del cespite non ammortizzato alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in regime forfettario
- Se la cessione riguarda beni strumentali acquisiti nel corso di periodi d'imposta in regime forfettario si assume quale costo fiscale il prezzo d'acquisto

Rag. Nicola Mastroianni

Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

- Si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive
- In caso di infedele indicazione dei dati attestanti l'accesso al regime forfettario, che determinano la cessazione dello stesso, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 471/97 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.